



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO CERVARO**

Corso della Repubblica 23 03044 Cervaro (Fr) Cod.Mecc. FRIC843003

☎ Uffici 0776/367013 - 0776/ 366759 fax 0776/366759

✉ FRIC843003@istruzione.it ✉ PEC FRIC843003@pec.istruzione.it

Cod. Fiscale 90032220601 Cod. I.P.A. UFR501

Prot. n. 5234 /fp

Cervaro, 25/10/2016

A tutto il Personale

neo Confermato in Ruolo

Docente e Ata

I.C. Cervaro

Oggetto: Ricostruzione di carriera.

Il personale Docente e Ata assunto a tempo indeterminato, oltre ai normali adempimenti (documenti di rito, dichiarazione di servizio, domande ai fini della pensione e della buonauscita), una volta superato l'anno di prova e formazione, **deve** presentare domanda per la ricostruzione di carriera.

La legge 107/15 (comma 209) ha previsto che le istanze di Ricostruzione di carriera vadano presentate dal 01 Settembre al 31 Dicembre di ogni anno scolastico. Nella domanda, rivolta al dirigente scolastico della scuola di titolarità (o di servizio, se diversa), si devono **dichiarare tutti i servizi valutabili**: la dichiarazione è sostitutiva delle relative certificazioni (ai sensi del [DPR n. 445/00](#)). Non si allegano più i certificati di servizio in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 2012, non possono più essere rilasciati dalle istituzioni scolastiche (e pubbliche in generale) ai sensi dell'art. 15 della [legge 183 del 12 novembre 2011](#) (*Dematerializzazione*). Se il dipendente è comunque in possesso di certificati (*acquisiti prima del 2012*) conviene consegnarli per la predisposizione corretta della pratica di ricostruzione.

Il diritto alla ricostruzione di carriera va in prescrizione se non viene esercitato entro il termine di 10 anni previsto dall'art. 2946 del Codice Civile.

La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere – art. 2935 del Codice Civile (data della conferma in ruolo)

Il diritto a percepire eventuali arretrati spettanti sulla base di una ricostruzione avvenuta a seguito di una domanda tardiva, si prescrive, invece, a decorrere dai 5 anni che precedono la data della domanda presentata.

S'invitano le SS.LL. a rivolgersi alle segreterie di appartenenza per la modulistica appropriata.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

F.to Prof. Pietro Pascale